

MICROCREDITO

Il Microcredito è una forma di finanziamento assistito che consente l'accesso al credito ai cosiddetti soggetti non bancabili, ossia a coloro che hanno difficoltà a rivolgersi alle normali istituzioni finanziarie, non potendo fornire le garanzie reali richieste.

Quadro generale

PROVVEDIMENTO DI RIFERIMENTO	D.Lgs. 1 settembre 1993 , n. 385 art. 111 DM 17/10/2014 n. 176 e smi
ENTE FINANZIATORE	Istituti di credito convenzionati con ENM https://microcredito.gov.it/finanziamenti/117-comunicazione/1590-microcredito-imprenditoriale.html o soggetti iscritti presso la Banca d'Italia nell'elenco ex art. 111 TUB
GARANZIE NECESSARIE	Garanzia rilasciata del Sezione per il Microcredito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (che non potrà superare la copertura dell'80% del rischio di credito per importi fino a 50 mila euro, mentre per importi superiori la garanzia non potrà eccedere il limite del 60%). Nel caso di finanziamenti a SRL ordinarie, in questo caso e solo in questo, sarà possibile richiedere anche garanzie reali e non esclusivamente personali.
OBIETTIVI SPECIFICI	Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale. Non si tratta semplicemente di un prestito di piccolo importo, ma di un'offerta integrata di servizi finanziari e non finanziari. Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l'attenzione alla persona, che si manifesta con l'accoglienza, l'ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione, nonché la particolare attenzione alla validità e sostenibilità del progetto di impresa. Il microcredito è rivolto non solo ai soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico (il cosiddetto "microcredito sociale") ma anche a coloro, in particolare giovani, donne, disoccupati, immigrati, ecc., che intendono avviare o potenziare un'attività di microimpresa o di lavoro autonomo e che hanno difficoltà di accesso al credito bancario (il cosiddetto "microcredito imprenditoriale").
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE	A sportello

Caratteristiche

DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none">• lavoratori autonomi (sia i professionisti iscritti agli ordini professionali che quelli iscritti alle associazioni professionali ex L. 4/2013) o imprese individuali con massimo cinque dipendenti;• società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non superiore alle 10 unità.
REQUISITI	Il professionisti e le imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni Operative del Fondo ovvero qualsiasi settore con l'eccezione delle attività finanziarie. A carico dei beneficiari non devono risultare pregiudizievoli nel sistema bancario.

TIPOLOGIA INTERVENTI	Investimenti per nuove attività o per ampliamento di quella già esistente. Il finanziamento può essere anche utilizzato da una impresa italiana per compiere degli investimenti all'estero.
AGEVOLAZIONI PREVISTE	Le caratteristiche dei finanziamenti: <ul style="list-style-type: none"> • ammontare non superiore a euro 75.000,00; • non assistiti da garanzie reali; • gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle società a responsabilità limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000; • finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; • accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati; • durata: 120 mesi incluso eventuale pre-ammortamento; • TAEG: da definire in funzione del beneficiario e del soggetto erogante
SPESE AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o servizi e le merci destinate alla vendita) o servizi connessi all'attività; • Pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti /soci lavoratori (max sei mesi); • Sostentimento dei costi per corsi di formazione aziendale; • Ripristino capitale circolante; • Operazioni di liquidità; • No ristrutturazione del debito. <p>Le spese ammissibili devono intendersi al netto dell'IVA, che dovrà essere finanziata con mezzi propri.</p>
COSTI	Nessun costo a carico del beneficiario a favore del "Tutor" che svolge l'attività di supporto all'acquisizione e l'assistenza successiva al finanziamento, salvo diversa convenzione tra l'Ente Nazionale per il Microcredito e l'istituto erogante. Garanzia rilasciata senza costi
EROGAZIONE	In genere, in caso di investimento l'80% dell'importo deliberato verrà vincolato con prenotazione sul conto corrente ed i pagamenti verranno effettuati direttamente dalla Banca alla presentazione dei giustificativi di pagamento mentre il restante 20% verrà reso disponibile al cliente, con successivo obbligo di rendicontazione. In caso di ricostituzione della liquidità l'importo deliberato verrà reso disponibile al cliente.
TEMPISTICA	c.a. 1 mese dalla chiusura delle attività di competenza del "Tutor".

REGIME DI AIUTI	"De minimis" ex REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE e smi
-----------------	---

Per Approfondimenti

LINK	https://microcredito.gov.it/finanziamenti.html
------	---

ALTRE MODIFICHE APPORTATE	Oltre le modifiche sopra evidenziate sono stati cancellati i vincoli relativi a <ul style="list-style-type: none">- la partita IVA attiva da meno di 5 anni;- limiti dimensionali riguardanti l'attivo patrimoniale (inferiore 300.000 euro), i ricavi lordi (inferiori a 200.000 euro) e l'indebitamento (inferiore a 100.000 euro)
----------------------------------	--